

CAPO XIII - UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41 - Campo di applicazione, definizioni, esclusioni, normativa richiamata, forma del contratto.

- 1.** Il presente Capo disciplina:
 - a)** ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice, l'utilizzazione dell'unità da diporto quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per le modalità della loro condotta, da parte di Centri di immersione ovvero Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico – logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti ovvero di aspiranti al conseguimento di brevetti;
 - b)** ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio dell'attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall'utilizzo o meno di un'unità da diporto in appoggio.
- 2.** Per il combinato disposto degli articoli 2, 27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del DM 146/2008, si ha utilizzo dell'unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
 - a)** presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati;
 - b)** presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
 - c)** presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
- 3.** La mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 2 determina la presunzione di utilizzo dell'unità da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole ovvero di cortesia.
- 4.** Fatto salvo quanto prescritto al precedente comma 3 e qualora il contratto di utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea di cui al presente Capo non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, l'adempimento dell'obbligo di tenere a bordo i dati dell'attività di immersione, registrati come previsto nel presente Capo, costituisce prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità medesima quale appoggio di superficie all'immersione predetta.
- 5.** Le norme di cui al presente Capo non si applicano allo snorkeling.
- 6.** Le disposizioni recate nella presente Sezione si intendono integrative di quanto disciplinato nelle successive Sezioni di questo Capo.
- 7.** Le immersioni subacquee sul relitto della motocisterna HAVEN e nella palestra subacquea di Arenzano sono regolate dalle speciali disposizioni già emanate, rispettivamente, con ordinanza n. 305/1999 e s.m.i. e n. 340/2007 e s.m.i. di questa Capitaneria di porto nonché, per quanto compatibili, dalle norme del presente Capo.
- 8.** Qualsiasi rimando, richiamo o riferimento all'ordinanza n. 18 in data 16.02.1999, contenuto nelle ordinanze n. 305/1999 e n. 340/2007 suddette, si intende quale rimando, richiamo o riferimento fatto alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 42 - Comunicazione di inizio attività.

1. Ai fini della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chi intende svolgere nel Circondario marittimo di Genova l'attività di immersioni guidate ovvero finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei, in entrambi i casi a scopo sportivo o ricreativo, con l'impiego di un'unità da diporto in appoggio di superficie, presenta alla Capitaneria, in duplice esemplare, una comunicazione conforme al modello in **allegato 5**.
2. Alla comunicazione è accluso anche quanto segue:
 - a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo. Per le associazioni sportive dilettantistiche è sufficiente copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell'attività;
 - c) copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all'ormeggio dell'unità da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;
 - d) elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità;
 - e) copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero, in caso di natanti da diporto, la seguente documentazione in copia:
 - (1) dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singola natante da diporto;
 - (2) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto provvisto di marcatura CE;
 - (3) licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le sei miglia dalla costa);
 - f) copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
3. Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato e va conservato presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
4. La comunicazione costituisce documento di bordo ed è valida ai fini dell'art. 68 del Codice della navigazione.
5. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione (sostituzione ovvero aggiunta di unità, ecc.), ai fini del prosieguo dell'attività, deve essere comunicata entro quindici giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la documentazione richiesta. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto già comunicato alla Capitaneria.
6. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola.
7. L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori

direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capo. I soggetti interessati dovranno munirsi anche di specifica autorizzazione rilasciata, in tal senso, dagli Enti gestori delle Aree Marine protette ovvero Riserve marine se le attività subacquee comunque organizzate abbiano luogo in zone di mare ricadenti all'interno di Aree Marine protette o Riserve marine in genere. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone o cose.

Articolo 43 - Requisiti, obblighi di sicurezza e divieti di carattere generale.

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Genova, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a) le immersioni organizzate o eseguite, con ovvero senza l'appoggio di unità da diporto, dal:
 - (1) Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - (2) Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche);
 - b) le immersioni, con o senza appoggio di unità da diporto, effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con ovvero senza supporto logistico da parte di un Centro di Immersione.
2. L'esercizio dell'immersione subacquea è vietato:
 - a) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - b) a distanza inferiore a metri duecento dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero qualunque installazione fissata ovvero ancorata al fondo marino;
 - c) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Genova e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di immersione subacquea di cui al presente Capo - con ovvero senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie - all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. L'ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale. Chi pratica l'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo è tenuto a:
 - a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - c) non ancorare sui fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (stick di luce chimica, piombi, retini, ecc.);
 - e) segnalare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria la presenza di:
 - (1) rifiuti o materiali ritenuti nocivi ovvero pericolosi;
 - (2) reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati;
 - (3) ordigni esplosivi o presunti tali. In particolare, il subacqueo deve astenersi dal toccare o altrimenti determinare uno spostamento dell'oggetto e deve mantenersi a debita distanza dallo stesso indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione.

5. Prima che abbia inizio l'attività subacquea, il Centro di Immersione ovvero la Guida ovvero l'Istruttore deve eseguire una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti:
 - a) maree e correnti in zona;
 - b) natura e profondità del fondale nonché presenza di eventuali ostacoli (condutture, cavidotti, relitti, ecc.);
 - c) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
 - d) metodi di entrata e di uscita dall'acqua (anche in relazione alle caratteristiche dell'eventuale unità di appoggio);
 - e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
 - f) livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l'immersione e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento.
6. Prima che abbia inizio l'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l'immersione da eseguire; in particolare per quanto attiene:
 - a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare mostrando, ove ritenuto necessario, anche schemi grafici, foto o riprese video;
 - b) itinerario da seguire in acqua;
 - c) condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - d) organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati;
 - e) le regole, le modalità, i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelli più opportuni per immergersi ed uscire dall'acqua;
 - f) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
 - g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
 - h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
 - i) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
7. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
8. Il Centro di Immersione ovvero il Centro di formazione e addestramento deve avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in possesso di abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e che sia dotato di una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. L'attrezzatura fornita in uso ai subacquei, da parte del Centro di Immersione ovvero del Centro di formazione e addestramento, deve essere verificata e controllata prima di iniziare l'attività e deve essere in perfetto stato di efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali.
9. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nei singoli Capi del presente regolamento, tutte le unità da traffico, pesca, diporto, ecc. in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore a metri cento dai segnali indicanti l'attività subacquea.

Articolo 44 - disposizioni generali per l'uso dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo.

1. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'**allegato 5**, seguito dalla lettera "S" - immersione subacquea) devono essere apposti

- esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima.
- 2.** Il soggetto erogante servizi di immersione guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie:
- a)** espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - (1)** la dicitura "Circondario Marittimo di Genova - ordinanza n. _____", con il numero della presente ordinanza;
 - (2)** la denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sulle unità da utilizzare;
 - (3)** la dicitura "CENTRO D'IMMERSIONE" ovvero anche "CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO", a seconda dei casi;
 - b)** inoltre, se utilizza l'unità da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente Capo:
 - (1)** cura la completezza e regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previsto dal presente regolamento nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - (2)** si attiene a quanto prescritto all'art. 54 e all'allegato V del DM 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo), di cui alla tabella in **allegato 3** nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, effettuata come previsto nel presente Capo, quale prova del contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni di cui al presente Capo costituiscono documenti di bordo e sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare;
 - (3)** tiene l'unità e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto di utilizzazione, mette la a disposizione adeguatamente attrezzata, completa di tutti i mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza (art. 54 e allegati V del DM 146/2008), supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 ed aggiuntive ove previste dal presente regolamento, tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standard nazionali e internazionali e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche in regolare corso di validità secondo la normativa vigente;
- 3.** Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni settantacinque chilogrammi di materiale imbarcato (art. 60, comma 3, DM 146/2008).
- 4.** Durante la stagione balneare l'attraversamento, con l'unità da diporto in appoggio, della fascia di mare prioritariamente destinata alla balneazione per raggiungere ovvero lasciare il luogo di immersione, è consentito:
- a)** durante gli orari prioritariamente riservati alla balneazione, servendosi dei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi;
 - b)** al di fuori degli orari suddetti, alle seguenti condizioni:
 - (1)** con rotta perpendicolare al profilo di costa ed alla velocità minima che assicuri il controllo e il governo del mezzo con scafo in dislocamento e comunque non superiore a tre nodi;

- (2) con la massima prudenza monitorando costantemente le acque interessate dalla navigazione in atto affinché vi sia sufficiente libertà di manovra, senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - (3) per raggiungere luoghi comunque non frequentati da bagnanti.
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
6. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
7. La comunicazione di cui al precedente articolo 42 e gli altri documenti prescritti a bordo dal presente Capo nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.

Articolo 45 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione CON il supporto di unità da diporto.

1. Nei casi di cui al presente Capo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008, l'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all'immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza connesse anche alla morfologia dei luoghi:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.), conformemente all'**allegato 6**;
 - c) stralcio cartografico della zona con l'indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), del DM 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore di cui al precedente articolo 44, comma 6 ovvero 7, a seconda dei casi, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, ovvero nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell'unità deve essere presente una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.
5. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto

marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla Sezione IV ed alla Sezione V - Parte C - del presente Capo, svolte in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.

Articolo 46 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto.

1. Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, di cui al presente Capo, il Centro di immersione ovvero il Centro di formazione ed addestramento garantisce, sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
 - a) mezzo di comunicazione (anche il telefono cellulare) che consenta di contattare i centri di soccorso;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.), conformemente all'**allegato 6**;
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al DM 279/1988 e s.m.i. e di una maschera di insufflazione;
 - d) una bombola di riserva di almeno dieci litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
 - e) in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
 - f) unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, svolta senza unità da diporto in appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

Articolo 47 - Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione CON il supporto di unità da diporto.

1. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione di attività di cui al presente Capo, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del DM 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Colreg 72, deve mostrare:
 - a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di trecento metri di distanza.
4. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una

pronta localizzazione.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.

Articolo 48 - Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto.

1. Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91. La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, succitati, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
4. In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
5. In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'art. 130 DPR 1639/1968.

SEZIONE II IMMERSIONE GUIDATA

Articolo 49 - Generalità.

1. L'effettuazione di immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, come definito al precedente art. 2 del presente regolamento, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
3. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

Articolo 50 - La Guida per le immersioni guidate.

1. La Guida ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione registra le seguenti

informazioni:

- a) denominazione del Centro di immersione;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo (specificando che si tratta di immersione guidata), tipologia dell'immersione (specificando se con partenza da riva ovvero da unità appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, indicazione delle coppie laddove costituite, ecc.;
 - c) per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
 - d) nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta rintracciabilità;
 - e) estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
 - f) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità appoggio impiegata per il trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - g) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione guidata.
3. Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
 4. Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato ai sensi del precedente comma 2.
 5. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
 6. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
 7. Nell'effettuazione dell'immersione, la Guida:
 - a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) salvo il divieto di cui al precedente art. 49, comma 2, non può guidare in immersione più di sei subacquei simultaneamente ovvero non più di quattro nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei guidati.
 8. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

SEZIONE III
IMMERSIONE DIDATTICA

Articolo 51 - Generalità.

1. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo, come definito al precedente articolo 2 del presente regolamento ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I suddetti limiti non esonerano l'Istruttore dall'adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all'esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 52 - L'Istruttore per le immersioni didattiche.

1. L'Istruttore ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. L'Istruttore registra nonchè deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria (via fax 010 - 2777386 oppure tramite e-mail so.cpqgenova@mit.gov.it) anche le seguenti informazioni conformemente al modello in **allegato 7**:
 - a) denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo;
 - c) nominativo degli allievi partecipanti;
 - d) nominativo dell'Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell'attività (qualora l'Istruttore sia munito di brevetti rilasciati da più didattiche) e recapito telefonico cellulare di pronta rintracciabilità;
 - e) nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità;
 - f) indicazione del corso, tipologia dell'immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
 - g) estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
 - h) nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - i) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa dall'Istruttore e dall'Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell'unità

appoggio per tutta la durata dell'immersione didattica.

3. Salvo comunque il divieto di cui al precedente art. 51, comma 3, nell'effettuazione dell'immersione didattica, l'Istruttore deve:
 - a) operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
 - b) rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.
4. L'Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva) ovvero a bordo dell'unità se utilizzata in appoggio.
5. Al rientro in sede, l'Istruttore annota in calce alla registrazione di cui al precedente comma 2 le eventuali variazioni successivamente intervenute nonché l'orario effettivo di fine attività di immersione.
6. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione didattica.
7. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell'Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere comunicato tempestivamente all'Autorità marittima.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, il subacqueo discende si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
9. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

SEZIONE IV

IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO

Articolo 53 - Generalità.

1. La pratica subacquea con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con ovvero senza il supporto di unità appoggio, è soggetta all'osservanza delle disposizioni della presente Sezione.
2. Ciascun praticante l'attività di immersione in forma privata, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione).

Articolo 54 - Immersioni private svolte CON ovvero SENZA il supporto di unità da diporto.

1. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice, in merito all'obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
2. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.

3. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre l'immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate; qualsiasi forma di assistenza erogata al privato che pratici l'immersione per proprio conto.
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
6. Per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui alla presente Sezione, prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante l'immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
 - b) data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico-logistico di superficie;
 - c) luogo dell'immersione principale ed alternativo;
 - d) per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
 - e) nel caso di unità fornita dal Centro di immersione: estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
 - f) nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.
7. La registrazione dei dati conformemente al comma 6 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
8. In virtù della posizione di garanzia di cui al precedente comma 4, il Centro di immersione assicura la presenza, a bordo dell'unità concessa in appoggio di superficie, di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMMERSIONE IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 55 - Generalità.

1. In caso di immersioni subacquee guidate, didattiche ovvero svolte in forma privata, con penetrazione in caverna, in grotta o in relitto, oltre a quanto previsto nella Sezione I e nelle rispettive Sezioni II, III e IV del presente Capo, si osservano le particolari disposizioni della presente Sezione.
2. Prima di iniziare la penetrazione all'interno della caverna, grotta, relitto, la Guida ovvero l'Istruttore deve valutarne la praticabilità in relazione alle condizioni in atto nel sito da visitare, assumendosene la responsabilità civile e penale.
3. Dalla presente regolamentazione sono esplicitamente escluse le attività di speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa.

PARTE A
IMMERSIONE GUIDATA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 56 - Immersione guidata con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. Il Centro di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata all'accompagnamento di subacquei sportivi o ricreativi in caverna, in grotta o in relitto deve operare con personale, in qualità di Guida, in possesso di specialità idonea all'attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto.
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. È vietata l'immersione notturna in grotta nonché in relitto che preveda soste decompressive salvo che la Guida, a seguito di una valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicuro il rientro a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) ovvero a bordo (nel caso di immersione con unità appoggio) di tutti i subacquei, partecipanti all'immersione, in possesso di brevetto abilitante alla decompressione rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
4. Per l'immersione guidata in caverna è sufficiente che ciascun subacqueo guidato sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna (o superiore), rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.).
5. Le immersioni guidate in caverna che prevedano soste decompressive sono consentite esclusivamente ai subacquei di cui al precedente al comma 3 purché in possesso di brevetto abilitante alla decompressione, rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
6. Possono essere guidati in immersioni subacquee in grotta e in relitto esclusivamente subacquei in possesso del relativo brevetto abilitativo rilasciato da didattica riconosciuta.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei accompagnati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto ed assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei partecipanti. In caso di gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore.
8. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione in grotta ovvero in relitto, deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza a seconda del tipo di immersione praticata.

9. Sia in caverna che in grotta che in relitto, è consentita l'immersione guidata di un gruppo di subacquei. In tal caso, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo guidato non può essere superiore a quattro.
10. Sia in grotta sia in relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicura la penetrazione a più di un gruppo per volta.
11. Prima che abbia inizio l'immersione guidata di cui al presente articolo, la Guida in qualità di responsabile dell'immersione registra i dati conformemente all'art. 50 comma 2.

PARTE B
IMMERSIONE DIDATTICA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 57 - Generalità.

1. L'effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni con penetrazione in grotta, in caverna o in relitto, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ai Centri formazione ed addestramento subacqueo espressamente specializzati per tali attività, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli della presente Parte.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli Aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.

Articolo 58 - Immersione didattica con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. L'Istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve possedere le abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche attività.
2. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti di cui alla presente Sezione.
3. Prima di ogni immersione l'Istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
4. L'Istruttore deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto e rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
5. Nell'effettuazione dell'immersione per il conseguimento di brevetti, i subacquei discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
6. L'Istruttore registra nonchè deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, trasmettere alla Sala Operativa della Capitaneria (via fax 010 - 2777386 oppure tramite e-mail so.cpgenova@mit.gov.it), una comunicazione conformemente all'art. 52, comma 2.

PARTE C
IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO
IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 59 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. Le immersioni in caverna sono consentite a chi sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.).
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. In caso di immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore.
4. Per ciò che concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta ovvero in relitto devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che hanno rilasciato il relativo brevetto.
5. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione con penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie).
6. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.
7. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre autonomamente l'immersione in caverna, in grotta ovvero in relitto, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi il servizio di supporto logistico di appoggio di superficie di cui all'art. 54; in tal caso si applicano le disposizioni ivi previste.
8. La registrazione dei dati conformemente all'art. 54, comma 6, per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui al presente articolo, costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.